

Causa C-623/23 [Melbán] ⁱ**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di presentazione:**

6 ottobre 2023

Giudice del rinvio:

Juzgado de lo Social n. 3 de Pamplona (Tribunale del lavoro, n. 3 di Pamplona, Spagna).

Data della decisione di rinvio:

21 settembre 2023

Ricorrente:

UV

Resistente:

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Oggetto del procedimento principale

Pensione di vecchiaia — Integrazione per i pensionati che abbiano avuto figli o figlie — Domanda di integrazione presentata da un pensionato di sesso maschile

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Articolo 267 TFUE — Domanda di pronuncia pregiudiziale di interpretazione — Direttiva 79/7/CEE — Parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale — Integrazione della pensione per i pensionati che abbiano avuto figli o figlie — Riconoscimento dell'integrazione a tutti i pensionati di sesso femminile — Requisiti imposti ai pensionati di sesso maschile — Discriminazione diretta — Eventuali giustificazioni — Conseguenze di un'eventuale dichiarazione giudiziale di discriminazione

ⁱ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, debba essere interpretata nel senso che il principio di parità di trattamento che vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, sancito dagli articoli 1 e 4 della direttiva, non è rispettato da una norma nazionale come quella contenuta all'articolo 60 della Ley General de Seguridad Social (legge generale sulla previdenza sociale), che sotto il titolo «Integrazione delle pensioni contributive per la riduzione del divario di genere», riconosce il diritto a un'integrazione delle pensioni contributive di vecchiaia e di invalidità permanente alle donne che abbiano avuto figli biologici o adottivi e siano titolari di tali pensioni, senza alcun altro requisito e a prescindere dall'importo della loro pensione, ma non lo riconosce alle stesse condizioni agli uomini che si trovino in una situazione identica, imponendo, per accedere all'integrazione della loro pensione di vecchiaia o di invalidità permanente, determinati periodi senza contributi o con contributi inferiori successivi alla nascita dei figli/delle figlie o all'adozione e, in particolare, nel caso di figli/e nati/e o adottati/e entro il 31 dicembre 1994, di avere più di 120 giorni di assenza di contributi tra i nove mesi precedenti la nascita e i tre anni successivi a tale data o, in caso di adozione, tra la data della sentenza del tribunale che dichiara l'adozione e i tre anni successivi a tale data, a condizione che la somma degli importi delle pensioni riconosciute sia inferiore alla somma delle pensioni che spettano alla donna, e nel caso di figli/e nati/e o adottati/e dal 1° gennaio 1995, la somma delle basi contributive per i 24 mesi successivi al mese della nascita o al mese della decisione giudiziaria che dichiara l'adozione sia inferiore di oltre il 15% rispetto alla somma dei 24 mesi immediatamente precedenti, a condizione che la somma degli importi delle pensioni riconosciute sia inferiore alla somma delle pensioni che spettano alla donna.
- 2) Se la direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, imponga, come conseguenza della discriminazione derivante dall'esclusione del pensionato di sesso maschile, che gli sia riconosciuta l'integrazione della pensione di vecchiaia, sebbene l'articolo 60 della LGSS preveda che l'integrazione possa essere concessa solo a uno dei genitori e, al contempo, che il riconoscimento dell'integrazione al pensionato di sesso maschile non debba comportare, come effetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e dell'inadeguatezza della normativa nazionale rispetto alla direttiva, la revoca dell'integrazione riconosciuta alla pensionata donna, qualora essa soddisfi i requisiti previsti dalla legge di essere madre di uno o più figli.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

- Articolo 157, paragrafo 4, TFUE;
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articoli 20, 21, 23 e 34.
- Direttiva 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, terzo considerando e articoli 1, 3, paragrafo 1, 4 e 7, paragrafo 1, lettera c).

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

Costituzione spagnola, articoli 9.2 (promozione dell'uguaglianza da parte dei pubblici poteri) e 14 (principio di uguaglianza).

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (legge organica 3/2007, del 22 marzo, sull'effettiva uguaglianza tra donne e uomini), articoli 3, 4 e 11.1.

Ley General de la Seguridad Social (Legge generale sulla previdenza sociale), [nella versione consolidata approvata dal Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre (regio decreto legislativo 8/2015 del 30 ottobre 2015), BOE (Gazzetta ufficiale) n. 261, del 31 ottobre 2015 in prosieguo: la «LGSS»] a seguito della riforma introdotta dal Real Decreto-ley 3/2021 de 2 de febrero (regio decreto-legge 3/2021 del 2 febbraio).

L'**articolo 60** della LGSS, che disciplina l'«integrazione delle pensioni contributive per la riduzione del divario di genere», prevede quanto segue:

«1. Le donne che hanno avuto uno o più figli/e e sono titolari di una pensione contributiva di vecchiaia, di invalidità permanente o di reversibilità hanno diritto a un'integrazione per ciascun/a figlio/a, in considerazione dell'incidenza che, in generale, ha il divario di genere sull'importo delle pensioni contributive di previdenza sociale delle donne. Il diritto all'integrazione per ciascun/a figlio/a è riconosciuto o mantenuto in favore della donna a condizione che non vi sia una richiesta e un riconoscimento dell'integrazione a favore dell'altro genitore e, se anche quest'ultimo è una donna, tale integrazione verrà riconosciuta alla donna titolare della pensione pubblica di importo inferiore.

Affinché gli uomini abbiano diritto al riconoscimento dell'integrazione, è necessario che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) avere riconosciuta una pensione di reversibilità in seguito al decesso dell'altro genitore dei figli/delle figlie in comune, a condizione che uno di essi abbia diritto a percepire una pensione per orfani;
- b) essere titolari di una pensione contributiva di vecchiaia o di invalidità permanente e aver interrotto o visto la propria carriera professionale

pregiudicata in occasione della nascita o dell'adozione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1.^a nel caso di figli/e nati/e o adottati/e entro il 31 dicembre 1994, avere più di 120 giorni di assenza di contributi tra i nove mesi precedenti la nascita e i tre anni successivi a tale data o, in caso di adozione, tra la data della sentenza del tribunale che dichiara l'adozione e i tre anni successivi a tale data, a condizione che la somma degli importi delle pensioni riconosciute sia inferiore alla somma delle pensioni che spettano alla donna;

2.^a nel caso di figli/e nati/e o adottati/e dal 1° gennaio 1995, che la somma delle basi contributive per i 24 mesi successivi al mese della nascita o al mese della decisione giudiziaria che dichiara l'adozione sia inferiore di oltre il 15% rispetto alla somma dei 24 mesi immediatamente precedenti, a condizione che la somma degli importi delle pensioni riconosciute sia inferiore alla somma delle pensioni che spettano alla donna.

(...)

2. Il riconoscimento dell'integrazione al secondo genitore comporta la revoca dell'integrazione già riconosciuta al primo genitore (...).
3. Detta integrazione avrà a tutti gli effetti natura giuridica di pensione pubblica contributiva.

L'importo dell'integrazione per un/a figlio/a sarà fissato nella relativa legge di bilancio dello Stato. (...).

L'importo dell'integrazione non viene preso in considerazione nell'applicazione del massimale della pensione (...)).

La **37^a disposizione aggiuntiva** della LGSS dispone quanto segue:

«Estensione temporale dell'integrazione delle pensioni contributive per la riduzione del divario di genere.

1. Il diritto al riconoscimento dell'integrazione delle pensioni contributive per la riduzione del divario di genere previsto dall'articolo 60 sarà mantenuto finché il divario di genere nelle pensioni di vecchiaia, dovute nell'anno precedente, sarà superiore al 5%.

2. Ai fini della presente legge, per divario di genere delle pensioni di vecchiaia si intende la differenza percentuale tra l'importo medio delle pensioni di vecchiaia contributive dovute in un anno agli uomini e alle donne.

(...)).

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Il ricorrente è un pensionato e padre di due figli nati nel 1991 e nel 1994. La pensione di vecchiaia che percepisce è inferiore alla pensione di vecchiaia percepita dalla madre di detti figli.
- 2 Il ricorrente ha chiesto all'Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Istituto nazionale della previdenza sociale, Spagna) di riconoscergli il diritto all'integrazione della pensione contributiva per ridurre il divario di genere (in prosieguo: l'«integrazione di cui trattasi»), previsto dall'articolo 60 della LGSS.
- 3 L'INSS ha emesso una decisione con la quale gli ha negato l'integrazione di cui trattasi in quanto non erano soddisfatte le condizioni previste da tale articolo.
- 4 Successivamente alla suddetta decisione, alla madre di detti figli veniva riconosciuta l'integrazione di cui trattasi.
- 5 Il ricorrente ha impugnato tale decisione, sostenendo che la disciplina dell'integrazione di cui trattasi è contraria al diritto dell'Unione, in particolare al principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale. Infatti, il ricorrente fa valere che, mentre tale integrazione è riconosciuta a tutti i pensionati di sesso femminile che hanno avuto figli o figlie, i pensionati di sesso maschile che hanno avuto figli o figlie sono soggetti a condizioni aggiuntive per il suo ottenimento.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 6 L'INSS ritiene che la disciplina dell'integrazione sia conforme ai requisiti della direttiva 79/7/CEE, in particolare all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e pone rimedio all'inadeguata disciplina dell'integrazione che ha dato luogo alla sentenza della Corte di giustizia del 12 dicembre 2019, Instituto Nacional de la Seguridad Social (Integrazione della pensione per le madri), C-450/18, EU:C:2019:1075 (in prosieguo: la «sentenza C-450/18»). L'INSS fa altresì riferimento alla finalità legittima e proporzionata della disciplina dell'integrazione di cui trattasi e sottolinea che essa riflette la condizione di subordinazione delle donne nel mercato del lavoro in quanto esse, nella cura dei figli, hanno storicamente svolto il ruolo principale. Aggiunge, tuttavia, che viene lasciata la possibilità ai padri i quali dimostrano che la loro situazione contributiva è stata pregiudicata in occasione della nascita o dell'adozione di un figlio per aver assunto tali attività di cure di ottenere l'integrazione. L'INSS pone inoltre l'accento sull'estensione temporale della nuova integrazione economica, che è legata al raggiungimento dell'obiettivo di ridurre il divario di genere nelle pensioni contributive al di sotto del 5%. Infine, l'INSS sostiene che, se si dovesse ritenere che la disciplina dell'integrazione di cui trattasi costituisca una discriminazione fondata sul sesso ai sensi della direttiva 79/7, il riconoscimento dell'integrazione a favore del ricorrente dovrebbe comportare la revoca

dell'integrazione già riconosciuta alla madre, in quanto la pensione di quest'ultima è superiore a quella del padre.

- 7 Il ricorrente sostiene che la disciplina della citata integrazione è contraria al diritto dell'Unione, in particolare al principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, e che l'attuale articolo 60 della LGSS non pone rimedio alla precedente disciplina che la Corte di giustizia, nella sentenza C-450/18, ha ritenuto contraria al diritto dell'Unione.

Breve esposizione dei motivi del rinvio

Sulla prima questione pregiudiziale

- 8 Il ricorrente, che è padre di due figli e percepisce una pensione inferiore a quella della madre, non ha diritto all'integrazione della pensione in quanto non ha dimostrato il periodo richiesto dall'articolo 60 della LGSS, vale a dire più di 120 giorni senza contribuzione tra i nove mesi precedenti la nascita dei figli e i tre anni successivi a detta data.
- 9 L'integrazione di cui trattasi rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 79/7 in quanto si iscrive nel contesto di un regime legale di tutela nei confronti di uno dei rischi elencati all'articolo 3, paragrafo 1, della stessa, vale a dire la vecchiaia o il fine lavoro, ed è direttamente ed effettivamente connessa alla tutela rispetto a tale rischio, come è stato affermato nella sentenza C-450/18.
- 10 Esiste indubbiamente una disparità di trattamento tra le persone che percepiscono l'integrazione a seconda che siano uomini o donne. La normativa nazionale riserva un trattamento meno favorevole ai pensionati di sesso maschile che hanno avuto figli biologici o adottati. Un simile trattamento meno favorevole fondato sul sesso può costituire una discriminazione diretta ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7.
- 11 Occorre pertanto verificare se detta disparità di trattamento sia giustificata.
- a) Giustificazione fondata sul divario di genere nelle pensioni in generale o sulla cura e attenzione nei confronti dei figli e delle figlie come compito svolto prevalentemente dalle donne.

Si pone la questione se la differenza di trattamento possa essere considerata giustificata alla luce del fatto noto (sulla base di dati statistici accettati da tutte le parti, peraltro di dominio pubblico) che, in Spagna, la conciliazione della vita familiare e professionale, così come la cura, l'attenzione e l'educazione nei confronti dei figli e delle figlie, grava prevalentemente sulle donne. È innegabile che esista una discriminazione storica e strutturale nei confronti delle donne nel mercato del lavoro, a causa del loro ruolo di prestatrici di assistenza ai figli e alle figlie.

Una tale situazione comporta spesso un pregiudizio alla carriera delle donne e alla stessa partecipazione al sistema di previdenza sociale attraverso i loro contributi, che si traduce in interruzioni contributive durante i periodi dedicati alla cura dei figli minorenni o in contributi inferiori rispetto a quelli versati dagli uomini. Ciò ha un impatto decisivo sul divario di genere nel sistema pensionistico spagnolo (fatto anch'esso noto e riconosciuto dalle parti).

A tal riguardo, il legislatore spagnolo ha giustificato l'integrazione di cui trattasi con la discriminazione storica e strutturale delle donne nel mercato del lavoro a causa del loro ruolo di prestatrici di assistenza ai figli e alle figlie. Secondo detto legislatore, la maternità ha un impatto decisivo sul percorso professionale delle donne e questa è una, se non la più importante, causa del divario di genere: quanto più elevato è il numero di figli, tanto più basso è il numero di anni di contribuzione, tanto minore è la percentuale di contratti a tempo pieno o equivalente e minore è, in ultima analisi, la pensione riconosciuta. Il legislatore spagnolo aggiunge che si tratta di risarcire un danno subito nel corso della loro carriera professionale dalle donne che accedono oggi alla pensione, vale a dire un danno sorto nel passato, e che, pertanto, risulta perfettamente compatibile e coerente con lo sviluppo di ambiziose politiche di parità di trattamento che correggano le disparità attualmente esistenti nel mercato del lavoro e l'assegnazione dei ruoli legati alla cura dei figli e delle figlie. Coerentemente con detto approccio, l'estensione temporale della nuova integrazione economica è legata al raggiungimento dell'obiettivo di ridurre il divario di genere nelle pensioni contributive di vecchiaia al di sotto del 5%.

Tuttavia, a tale giustificazione della norma si può opporre che, conformemente alla normativa che disciplina l'integrazione di cui trattasi, quest'ultima viene riconosciuta alle donne a prescindere dall'impatto effettivo che la maternità o l'adozione hanno avuto sulla loro carriera professionale e a prescindere dall'importo della loro pensione e dalla partecipazione al sistema di previdenza sociale attraverso i loro contributi. Per poter beneficiare dell'integrazione di cui trattasi, le donne non devono dimostrare interruzioni contributive o contributi inferiori a quelli eventualmente versati dagli uomini durante la loro vita lavorativa in generale o in determinati periodi in prossimità della nascita o dell'adozione.

Inoltre, l'integrazione di cui trattasi è riconosciuta a tutte le donne che percepiscono una pensione di vecchiaia e di invalidità permanente, indipendentemente dall'importo della pensione da esse percepito. Infatti, tale integrazione viene riconosciuta alle donne anche se la loro pensione è superiore alla media del sistema di previdenza sociale o anche se percepiscono la pensione massima prevista dalla legge.

Nel caso di specie, la pensione di vecchiaia percepita dalla madre è superiore a quella del ricorrente. Tuttavia, quest'ultimo non ha diritto all'integrazione di cui trattasi in quanto non ha più di 120 giorni senza contribuzione tra i nove mesi precedenti la nascita dei suoi figli e i tre anni successivi a detta data.

Il riconoscimento automatico alle donne dell'integrazione di cui trattasi non richiede nemmeno la prova di aver prestato le dovute cure e attenzioni ai figli o alle figlie nati/e o adottati/e, o di aver esercitato i diritti intesi alla conciliazione [tra attività professionale e vita familiare], come la riduzione dell'orario di lavoro o i congedi legati alle cure e alle attenzioni, o la perdita o il pregiudizio di una carriera lavorativa o professionale.

Secondo i dati statistici forniti dall'INSS, dall'entrata in vigore dell'integrazione di cui trattasi sono state riconosciute 326 593 integrazioni delle pensioni di vecchiaia e di invalidità permanente. Del totale indicato, 279 910 riguardavano integrazioni riconosciute a pensionate e 46 683 a pensionati. Sul numero totale di pensionate con integrazione, 8 920 pensioni di vecchiaia raggiungevano la pensione massima prevista dalla legge, al cui importo si aggiunge quello dell'integrazione; nel caso di integrazioni delle pensioni di vecchiaia riconosciute agli uomini, 1 402 raggiungevano la pensione massima. Tali dati mettono in evidenza le maggiori difficoltà per gli uomini a soddisfare le condizioni che consentono di accedere all'integrazione di cui trattasi.

Date tali circostanze, si pone la questione se il divario di genere nelle pensioni in generale o il dato incontestabile secondo cui sono le donne a svolgere la maggior parte delle attività di cura e attenzione nei confronti dei figli minorenni e a esercitare i diritti di conciliazione, possano essere considerati motivi legittimi e proporzionati per istituire un regime giuridico a favore di tutte le donne, come misura di azione positiva, che implichi il riconoscimento automatico dell'integrazione delle pensioni a prescindere dall'importo dei contributi versati durante i periodi successivi alla nascita del figlio/della figlia o all'adozione o anche se non vi siano interruzioni contributive (né uscita dal mercato del lavoro né riduzione della retribuzione), mentre, nel caso degli uomini, il riconoscimento dell'integrazione è subordinato all'esistenza di interruzioni contributive o di contributi inferiori nei periodi immediatamente successivi alla nascita o all'adozione, anche qualora l'importo della loro pensione sia inferiore alla media del sistema di previdenza sociale.

b) Giustificazione fondata sul danno subito dalle donne nel corso della loro carriera lavorativa, anche laddove non lo subiscano al momento in cui percepiscono la pensione.

Si pone la questione se si possa considerare come giustificazione della discriminazione il fatto che, secondo i termini del legislatore spagnolo, «si tratta di risarcire un danno subito nel corso della loro carriera professionale dalle donne che accedono oggi alla pensione, vale a dire un danno sorto nel passato», tanto più se occorre procedere ad un'interpretazione giurisprudenziale che tenga presente la prospettiva di genere, in quanto la parità di trattamento tra donne e uomini è un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico e che tiene conto del carattere trasversale del principio di parità.

c) Giustificazione fondata sulla tutela delle donne nella loro qualità di genitore o sulla tutela della maternità

Come nel caso della precedente normativa, che la Corte di giustizia ha ritenuto contraria alla direttiva 79/7 nella sua sentenza nella causa C-450/18, l'attuale articolo 60 della LGSS non contiene alcun elemento che stabilisca un nesso tra la concessione dell'integrazione della pensione di cui trattasi e l'aver beneficiato di un congedo di maternità o gli svantaggi che subirebbe una donna nella sua carriera a causa del suo allontanamento dal servizio nel periodo successivo al parto.

In particolare, detta integrazione è concessa alle donne che abbiano adottato, il che indica che il legislatore nazionale non ha inteso limitare l'applicazione dell'articolo 60 della LGSS alla protezione della condizione biologica delle donne che hanno partorito.

Inoltre, la disposizione in parola non richiede che le donne abbiano effettivamente smesso di lavorare nel momento in cui hanno avuto figli o figlie, venendo così meno la condizione relativa all'aver beneficiato di un congedo di maternità. Ciò si verifica in particolare quando una donna ha avuto un figlio prima di iniziare a lavorare.

Pertanto, non sembra che la nuova integrazione della pensione rientri nell'ambito di applicazione della deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 79/7.

d) Giustificazione fondata sull'esclusione dal campo di applicazione della direttiva 79/7 dell'integrazione della pensione come vantaggio accordato in materia di assicurazione vecchiaia alle persone che hanno provveduto all'educazione dei figli e l'acquisto dei diritti a seguito di periodi di interruzione del lavoro dovuti all'educazione dei figli.

Si pone la questione della possibile applicazione della deroga prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 79/7, secondo cui la direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione i vantaggi accordati in materia di assicurazione vecchiaia alle persone che hanno provveduto all'educazione dei figli e l'acquisto di diritti alle prestazioni a seguito di periodi di interruzione del lavoro dovuti all'educazione dei figli.

Tuttavia, la Corte di giustizia ha dichiarato, nella sentenza C-450/18, che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 79/7 non è applicabile a una prestazione come l'integrazione della pensione di cui trattavasi in quella sentenza, e sembra che si possa rispondere allo stesso modo per quanto riguarda la presente integrazione di cui trattasi nella nuova formulazione dell'articolo 60 della LGSS.

e) Giustificazione quale misura di azione positiva ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 4, TFUE.

Si pone la questione se l'integrazione possa rientrare tra le misure di azione positiva ammesse ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 4, TFUE.

Tuttavia, come dichiarato nella sentenza C-450/18, «tale disposizione non può essere applicata a una normativa nazionale quale l'articolo 60, paragrafo 1, della LGSS, dal momento che l'integrazione della pensione di cui trattasi si limita a concedere alle donne un surplus al momento della concessione di una pensione, in particolare nel caso di invalidità permanente, senza porre rimedio ai problemi che esse possono incontrare nel corso della loro carriera lavorativa e considerando che tale integrazione non appare idonea a compensare gli svantaggi ai quali sarebbero esposte le donne, aiutandole in tale carriera, e ad assicurare così l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa».

Sembra che lo stesso ragionamento possa applicarsi all'integrazione di cui trattasi nella nuova formulazione dell'articolo 60 della LGSS.

Sulla seconda questione pregiudiziale

- 12 Se la Corte di giustizia dovesse dichiarare che la disciplina dell'integrazione di cui trattasi non è conforme al principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, si pone un'ulteriore questione relativa agli effetti di tale dichiarazione.
- 13 L'articolo 60 della LGSS prevede che l'integrazione sia a titolarità esclusiva, vale a dire che può essere riconosciuta solo a uno dei genitori. Inoltre, se il pensionato è un uomo, il riconoscimento dell'integrazione è subordinato alla condizione che la sua pensione sia inferiore a quella percepita dalla madre.
- 14 Ciò premesso, si pone la questione se l'effetto utile della direttiva 79/7 e il rispetto del principio di non discriminazione impongano di riconoscere l'integrazione di cui trattasi anche al pensionato che la richiede, sebbene la normativa nazionale preveda che possa essere riconosciuta solo a uno dei due genitori.
- 15 Allo stesso tempo, dato che la pensionata donna, nel caso di specie, ha diritto all'integrazione in quanto soddisfa i requisiti di legge, si pone la questione se l'esistenza di una discriminazione nei confronti del pensionato uomo, qualora fosse dichiarata dalla Corte di giustizia, impedirebbe o no di mantenere il diritto all'integrazione di cui trattasi a favore di entrambi i genitori, anche se il diritto nazionale prevede che possa essere riconosciuta solo a uno di essi.
- 16 Nel caso di specie, se si applicasse la disposizione nazionale, il riconoscimento dell'integrazione al ricorrente avrebbe come conseguenza che la pensionata donna perderebbe ciò a cui ha diritto, in quanto la sua pensione è superiore a quella del ricorrente.
- 17 Tuttavia, se l'integrazione di cui trattasi fosse concessa solo al pensionato con la pensione più bassa, la dichiarazione della Corte dell'esistenza di un trattamento discriminatorio sarebbe priva di effetto utile. Inoltre, la disposizione nazionale

secondo cui l'integrazione deve essere riconosciuta solo a chi percepisce la pensione più bassa si riferisce al caso in cui ci siano due genitori che soddisfano i requisiti di legge per ottenerla. Pertanto, non è applicabile quando detta integrazione viene riconosciuta a un padre che non soddisfa i requisiti previsti da tale disposizione.

DOCUMENTO DI LAVORO